



**Città di Recco**  
Città Metropolitana di Genova  
*Decorata di medaglia d'oro al merito civile*

**ORIGINALE**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

n. 89 del 07-04-2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE LUOGHI SOGGETTI AD ASSEMBRAMENTO E UTILIZZO MASCHERINE.**

SETTORE SINDACO

**IL SINDACO**

**RICHIAMATI** i precedenti D.P.C.M. inerenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze del Ministero della Salute relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**RICHIAMATA** l'ordinanza della Regione Liguria n. 9/2020 del 20 marzo 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1, lettera a) del DPCM 8/3/2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9/3/2020";

**IN OSSEQUIO** all'ordinanza della Regione Liguria n. 16/2020 del 3 aprile 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche nella nostra Regione e nella Città di Recco;

**RITENUTO** che le situazioni esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**DATO ATTO** che il mantenimento dell'osservanza delle misure minime è uno degli elementi fondamentali per il contrasto del virus COVID-19;

**TENUTO CONTO** dell'art. 3, comma 2 del D.L. 25/3/2020, n. 19 che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati dall'art. 1;

## **CONSIDERATO :**

- Che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone, fatto salvo le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere affetti al virus Covid-19, pur essendo asintomatici;
- Che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno dichiarato che la diffusione del virus Covid-19 avviene principalmente attraverso *droplet* prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

**VALUTATO** che e' stato rilevato che non tutti gli operatori delle attività commerciali che sono aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi DPCM e successive altre disposizioni normative, non sempre indossano i dispositivi di protezione individuale minimi per la tutela della salute personale e pubblica, quali mascherine e guanti monouso;

**RICHIAMATO** in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che nell'Allegato 1 individua tutte le attività che rimangono operative;

**DATO ATTO** che vari comportamenti potrebbero favorire la diffusione del contagio da Covid-19 con conseguente pericolo imminente per la salute pubblica, vanificando di fatto le misure restrittive adottate per contenere la pandemia in atto;

**CONSIDERATO** che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**RITENUTO** pertanto dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile ed urgente riepilogativo di varie misure ad aspetti tenuti precedentemente in considerazione in atti separati, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL. sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica;

## **ORDINA**

1. RESTANO INDIVIDUATI i luoghi seguenti ritenuti idonei a potenziali assembramenti:
  - Tutta la linea di costa, dell'arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei moli, dalla spiaggia dei Genovesi alla spiaggia di Mulinetti;
  - Le vie Romagneno, S. Francesco, Lungomare Marinai d'Italia, Belvedere Tenco, Lungomare Bettolo, Largo dei Mille, Passeggiata Punta S.Anna, Corso Garibaldi, Lungomare Italia, via Cavour, via Mulinetti, Via Bordigotto;
  - Tutte le strade carrabili, pedonali e sentieri collinari.
2. RESTANO ESCLUSI dal precedente punto 1 i residenti delle rispettive zone nell'esercizio delle attività necessarie previste dai DPCM 8 – 9 – 11 – 22/3/2020 e i fruitori dei servizi pubblici essenziali in esse contenuti per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo.

3. Fino alle ore 24 del 13 aprile 2020 saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche nei luoghi predetti;
4. E' vietato l'accesso alle aree verdi, aree giochi e giardinetti;
5. Negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale;
6. Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, in subordine qualunque altro sistema di protezione quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.
7. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.
8. Nel caso di uscita dalla propria dimora, residenza o domicilio con l'animale da compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione e comunque a distanza non superiore a mt. 200 e nel rispetto della distanza di almeno mt. 1 da ogni altra persona;
9. Al personale addetto al pubblico delle attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi DPCM e successive altre disposizioni normative, è fatto obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione minima quale mascherina e guanti monouso. Gli stessi devono essere messi a disposizione dai datori di lavoro;

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza ha validità con effetto immediato dalla data della sua pubblicazione e fino ad eventuale sua revoca con apposito provvedimento del Sindaco;
- che venga inserita nel sito della trasparenza e nella pagina istituzionale del Comune di Recco;
- che venga notificata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli operatori economici interessati;
- L' inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 (€ da 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- L'esplicita abrogazione di ogni altra ordinanza in contrasto o regolante gli stessi aspetti del presente atto

#### **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli

## DISPONE

- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Recco;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Recco;
- che il presente atto sia trasmesso al Commissariato P.S. di Rapallo

## INFORMA

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.



**IL SINDACO**  
Dott. Carlo Gandolfo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Gandolfo", is written over the printed name.